



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE III CIVILE**

N.° 32410 ordine  
N.° [redacted] ruolo  
N.° 5239 cronol  
N.° 2694/10 resp  
0,8 11/11

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, dott.ssa Marina Mangosi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2003, vertente

**TRA**

[redacted] S.P.A. già s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore.....ATTORE  
Rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. [redacted] e con esso elettivamente domiciliata in Brescia - via [redacted] n. [redacted] - presso lo studio dell'avv. [redacted]

**CONTRO**

BANCA [redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore.. .....CONVENUTO  
Elettivamente domiciliata in Brescia - via [redacted] n. [redacted] - presso lo studio dell'avv. [redacted] dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato a margine della comparsa di risposta, unitamente all'avv. [redacted] di [redacted]

**CONCLUSIONI**

All'udienza dell'11.3.2010 le parti così precisavano le conclusioni:

PER L'ATTORE: "...come in atti e verbali di causa ....".

n. [redacted]

R. G. [REDACTED]

08-78/03/2010

PER LA CONVENUTA:

Foglio di precisazione delle conclusioni da allegare al verbale di udienza della causa:


E' comparso per la Banca [REDACTED] S.p.A. l'Avv.

[REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]

che dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove che avessero ad essere introdotte e formula le seguenti conclusioni di causa:

in via principale:

- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande avversarie, perché nulle e, in ogni caso, perché totalmente illegittime e infondate;
- Revocare l'ordinanza di condanna pronunciata in data 17 settembre 2005, ai sensi dell'art. 186 *quater* c.p.c., con condanna della [REDACTED] S.p.A. alla restituzione di tutte le somme ad essa già versate dalla Banca [REDACTED] S.p.A., e cioè € 224.948,86, oltre interesse dal 25 ottobre 2005 fino al saldo.




In subordine:

accertato che gli interessi anatocistici sono stati legittimamente applicati quanto meno a far data dal 1° luglio 2000, come da circolare C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, condannare la [REDACTED] a rimborsare alla [REDACTED] la somma di euro 62.335,56, ovvero quella diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito della richiesta CTU, oltre interessi dal 25 ottobre 2005 fino al saldo.

In via istruttoria:

ammettere consulenza tecnica d'ufficio per determinare l'ammontare degli interessi anatocistici applicati dalla █████ al conto corrente della █████ a far data dal 1° luglio 2000 fino alla data di estinzione del conto corrente medesimo.

Con il favore delle spese di giudizio, della CTU, e delle successive occorrenze, oltre IVA e accessori di legge.



## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la Banca [REDACTED] s.p.a. (di seguito: [REDACTED]) per sentirla condannare alla restituzione delle somme dalla stessa indebitamente percepite per interessi ultra legali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione massimo scoperto e valute cd "fittizie", in relazione al conto corrente n. [REDACTED] acceso dall'attrice il 12.10.1998 ed estinto l'8.10.03.

Rilevava altresì, con riferimento a tutte le comunicazioni operate dall'istituto di credito nel corso del rapporto, la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria di cui agli artt. 116, 117 e 118 D.lvo 1.9.93 n.385.

Chiedeva altresì il risarcimento dei danni.

Successivamente all'espletamento della c.t.u. contabile, il GI pronunciava ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. ordinando alla [REDACTED] il pagamento della complessiva somma di euro 194.913,19 oltre interesse legali dalla domanda sino al saldo.

Quindi, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via preliminare, la nullità delle domande formulate per indeterminatezza dell'oggetto e la conseguente nullità della c.t.u. perché esplorativa; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande con conseguente condanna dell'attrice alla restituzione delle somme già versate dalla convenuta in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., pari ad euro 224.948,86.

All'udienza dell'11.3.2010 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda formulata dal convenuto.

Come evidenziato, anche recentemente<sup>1</sup>, dalla Corte di Cassazione, infatti, l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi validamente

<sup>1</sup> Cfr. Cass. 28.5.2009 n.12567; v. anche Cass. 5.4.2005 n.7074.

assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma richiesta al convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa ponendo in tal modo quest'ultimo in condizione di formulare le proprie difese.

L'applicazione del predetto principio al caso di specie porta ad escludere che l'oggetto della domanda risulti omissivo o anche solo assolutamente incerto, tale da determinare la nullità della citazione.

L'indicazione del numero di conto corrente sul quale sarebbero state applicate le voci di debito oggetto del procedimento ed il riferimento all'intera durata dei rapporti contrattuali hanno infatti consentito alla banca convenuta, in possesso dei contratti e dei relativi estratti conto, di individuare e quantificare l'oggetto della domanda.

Del tutto infondata è anche l'eccezione di nullità della consulenza tecnica espletata.

Quest'ultima, infatti, pur non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione dei fatti accertati o dati per esistenti (consulenza deducente), può essere disposta dal giudice anche al fine di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente); in tal caso è necessario e sufficiente, come nel caso di specie, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche conoscenze tecniche<sup>2</sup>.

Passando al merito della causa, con riferimento alle doglianze formulate dall'attrice, escluso il superamento del tasso soglia previsto dalle disposizioni antiusura, il c.t.u. nominato nel corso del procedimento dott. [REDACTED] ha rilevato che, nel conto corrente oggetto del presente giudizio, sono state effettivamente applicate la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e gli interessi in misura ultralegale in assenza di specifica pattuizione (v. relazione in atti).

<sup>2</sup> Cfr. Cass. 13.3.2009 n.6155.

Ora, con riferimento alla lamentata capitalizzazione trimestrale, deve premettersi che l'art. 1283 c.c., nella parte in cui ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata una formulazione di domanda giudiziale ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi, è ritenuto pacificamente norma di carattere imperativa e di natura eccezionale.

Tale disposizione può essere derogata da usi contrari; deve trattarsi, però, di veri e propri usi normativi (art. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c), consistendo l'uso normativo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*).

In campo bancario la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ai contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, quali quelli oggetto del presente procedimento, ritiene del tutto illegittimo l'anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito<sup>3</sup> in quanto fondato su un mero uso negoziale e, quindi, da intendersi pattuito in violazione di quanto disposto dal citato art. 1283 c.c.

Né può ritenersi la legittimità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale sulla base dell'art. 1831 c.c., in materia di conto corrente ordinario, considerato da una minoritaria giurisprudenza di merito, analogicamente applicabile al conto corrente bancario.

---

<sup>3</sup> Cfr. Cass. SS.UU. 21095/04; Cass.10127/2005. In particolare, giurisprudenza ha ribadito che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con il proprio precedente orientamento, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c, poiché, anche per tale epoca, e nonostante le pronunce di diverso segno, difettava la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi.

Tale conclusione non è condivisibile, infatti, già sotto il profilo testuale; l'art. 1857 c.c., in tema di conto corrente bancario, infatti, richiama espressamente alcune norme dettate per il conto corrente ordinario, tra le quali, però, non menziona l'art. 1831 c.c., escludendone in tal modo l'applicazione analogica.

In ogni caso, la stessa Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario.<sup>4</sup>

La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. ma non dell'intero contratto; andranno, pertanto, applicati i soli interessi legali senza alcuna capitalizzazione (neppure annuale).

Ciò detto, il c.t.u. dott. [REDACTED] dopo aver riscontrato, attraverso l'esame degli estratti conto e dei riassunti scalari relativi al conto corrente oggetto del procedimento, l'applicazione dell'anatocismo, così come di tassi di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica previsione scritta, ha determinato in euro 194.928,19 la somma complessivamente dovuta all'attrice.

Con riferimento, poi, al rilievo, operato dalla convenuta, circa l'erroneità della consulenza tecnica nella parte in cui le somme dovute a titolo di capitalizzazione trimestrale sono state conteggiate per tutta la durata del rapporto, senza escludere, pertanto, la capitalizzazione trimestrale praticata successivamente al 1.7.2000 in esecuzione della delibera C.I.C.R. del 9.2.00 (ovvero pattuendo la medesima periodicità sia per gli interessi creditori che per quelli debitori), trattasi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, dalla proponibilità della quale, pertanto, la convenuta deve ritenersi decaduta perché costituitasi solo in data 22.12.05, quindi ben oltre la scadenza del termine di cui

<sup>4</sup> Cfr. Cass. 22.3.05 n.6187.

all'art. 183 V comma c.p.c.

Resta, comunque, impregiudicata la disamina della fondatezza, nel merito, della predetta eccezione, a fondamento della quale parte convenuta ha prodotto, anche in questo caso tardivamente, la missiva inviata nel settembre 2004<sup>5</sup> con la quale l'istituto di credito comunicava a [REDACTED] s.p.a. l'adeguamento della disciplina del conto corrente alla delibera del CICR 9.2.00 e la pubblicazione della nuova regolamentazione nella Gazzetta Ufficiale del 15.6.00.

In conclusione, pertanto, va confermata l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa in corso di causa con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore di [REDACTED] s.p.a. della complessiva somma di euro 194.931,19 oltre interessi legali dalla domanda (28.7.03)<sup>6</sup>.

Va esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento dei danni perché sfornita di prova oltre che allegata in modo del tutto generico dall'attrice.

Le spese di lite, già quantificate in sede di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., comprese quelle della c.t.u. espletata, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando nella causa n. [REDACTED] RG, sulla domanda formulata da [REDACTED] s.p.a. nei confronti di Banca [REDACTED] s.p.a., ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

1) CONFERMA l'ordinanza, ex art. 186 quater c.p.c., emessa in data 20.9.09 in favore della attrice e, per l'effetto, condanna la Banca [REDACTED] s.p.a. al pagamento in favore di [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, della complessiva somma di euro 194.931,19 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 18.449,54, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata a carico di parte convenuta.

Brescia, 25.10.2010


<sup>5</sup> All. 4 fascicolo parte convenuta.

<sup>6</sup> All.5 fascicolo parte attrice.




Il giudice unico

Dott.ssa Marina Mangosi




**IL CANCELLIERE C1**  
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
Oggi .....  
**29 OT 2010**

**IL CANCELLIERE C1**  
Dott.ssa Alessandra Paganotti



E' Copia conforme all'originale  
per uso registrazione  
Brescia, li .....

**IL CANCELLIERE C1**  
Dott.ssa Alessandra Paganotti

